

Edizione di venerdì 13 novembre 2015

CONTENZIOSO

[Limiti al potere sostitutivo del giudice sui profili del redditometro](#)

di Luigi Ferrajoli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Nuda proprietà e usufrutto: attenzione alla verifica del quinquennio](#)

di Fabio Garrini

ADEMPIMENTI

[Il secondo acconto IRPEF 2015](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[Per la lottizzazione è sufficiente l'autorizzazione](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Piena detrazione Iva per l'auto utilizzata dall'agente di commercio](#)

di Luca Caramaschi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

CONTENZIOSO

Limiti al potere sostitutivo del giudice sui profili del redditometro

di **Luigi Ferrajoli**

Lo scorso 21 ottobre la CTP di Udine ha depositato la sentenza n. 334/03/2015 in cui è stato sollevato nuovamente il tema della possibilità di applicazione retroattiva dei nuovi parametri del redditometro.

La decisione dei giudici friulani offre interessanti spunti di riflessione anche in merito ai **limiti imposti al giudice tributario con particolare riferimento al cosiddetto “potere sostitutivo”** di cui lo stesso si è auto-investito nella decisione in commento. Il dispositivo della sentenza, difatti, non si limita ad annullare l'atto impositivo, ma dispone che l'Agenzia delle Entrate “*provveda a modificarlo rideterminando i tributi, gli interessi dovuti dalla ricorrente e le sanzioni utilizzando – tra gli indicatori di reddito presi in considerazione – solo quelli utilizzabili sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 24.12.2012 emanato in attuazione del novellato art. 38 D.P.R. n. 600 del 1972*”.

Nondimeno, sarà interessante verificare quale comportamento assumeranno le parti di fronte al provvedimento di **accoglimento parziale del ricorso** cui è stato collegato il dispositivo innanzi riportato, trattandosi di statuizione che non individua la parte della pretesa annullata e che semplicemente ordina un nuovo fare all'Ufficio.

La vicenda trae origine da un accertamento sintetico del reddito per il periodo d'imposta 2008 derivante dal “vecchio” redditometro, prima ancora che intervenisse la riforma dei parametri redditometrici del 2010 introdotta con l'art.22 del D.L. n.78/10 successivamente convertito dalla L. n.122/10.

Nelle more del giudizio venivano riformati gli indicatori per l'accertamento sintetico del reddito e, di conseguenza, i giudici di merito hanno ritenuto che, a fronte della novella legislativa, l'Ufficio dovesse procedere **alla rideterminazione del reddito applicando le nuove disposizioni**.

In sostanza, la decisione sembra condividere la posizione della giurisprudenza di merito che si esprime in favore dell'applicazione retroattiva dei nuovi parametri redditometrici senza tenere in considerazione **l'interpretazione di prassi** che ha da tempo avuto modo di precisare come in tale occasione non sia stata introdotta dal Legislatore alcuna “*clausola di salvaguardia*” e che il dato normativo dell'art.22 del D.L. n.78/10 ha previsto espressamente che il “nuovo” redditometro si applica solo a partire dal periodo d'imposta 2009.

Invero, la decisione della CTP sarebbe in linea con la posizione di chi sostiene la **retroattività del nuovo redditometro**, se più favorevole, anche ad annualità ante-2009, sulla base essenzialmente del presupposto che l'art.22 del D.L. n.78/10 avrebbe natura di norma procedimentale e, come tale, possiederebbe efficacia retroattiva.

In particolare, i giudici hanno in questo caso ritenuto che *“qualora esistesse un consolidato diritto vivente nel senso dell'irretroattività del nuovo redditometro [...] sarebbe inevitabile dubitare della **legittimità costituzionale dell'art. 22**, ma siccome un siffatto diritto non esiste [...] è precipuo dovere del giudice procedere direttamente all'interpretazione costituzionalmente orientata”*.

Secondo la sentenza in commento, una diversa interpretazione porterebbe inevitabilmente **alla violazione dei principi costituzionali**, *in primis* quello d'uguaglianza ex art.3 e, soprattutto, quello della capacità contributiva ex art.53 Cost..

Il descritto presupposto, favorevole al contribuente, **avrebbe dovuto tuttavia portare ad un annullamento totale della pretesa** ove possa applicarsi la disciplina previgente più favorevole: i giudici hanno invece disposto che l'Agenzia delle Entrate si adegui alla loro statuizione, modificando la propria pretesa impositiva e rideterminando i tributi dovuti sulla base dei criteri stabiliti dall'art.22 del D.L. n.78/10.

È facilmente comprensibile il fatto che il ricorrente si trova di fronte ad una decisione abnorme poiché essa testualmente **“in parziale accoglimento, annulla l'avviso impugnato”**, anziché annullare totalmente l'atto gravato con un accoglimento pieno fondato sulla più favorevole lettura giurisprudenziale circa l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro sostenuta.

Un annullamento pieno non può evidentemente essere definito “parziale accoglimento”, ma deve porre l'Amministrazione nella condizione di dover rimettere l'atto impositivo se del caso computando il dovuto in forza dei principi espressi, sempre che sia possibile emanare un nuovo atto nei termini di legge.

Poiché nel caso di specie un nuovo atto di accertamento sostitutivo del precedente per il 2008 sarebbe stato impossibile da emanare, in quanto spirati i termini di decadenza ordinari dell'azione accertatrice, si è “tentata” una soluzione “pratica” non condivisibile.

Essa impatta infatti sui **limiti dei poteri del giudice** e, nondimeno, sulla funzione del processo tributario. Può la Commissione tributaria sostituirsi all'Amministrazione finanziaria per correggere l'accertamento illegittimo o tale sostituzione è *contra legem*?

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr. Cassazione n. 19593/ 2006, n. 22453/2008, n. 6364/2009, n. 19079/2009, n. 10396/2011 e n. 19750/2014), ha ritenuto che, sul presupposto che il processo tributario non sarebbe qualificabile quale procedimento di “impugnazione-annullamento”, bensì tra quelli di “impugnazione-merito”, i poteri del giudice tributario non sarebbero più limitati alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma si

estenderebbero anche alla possibilità di sostituirsi alla valutazione dell'Ufficio.

Tuttavia, nella fattispecie trattata dalla sentenza in esame, **il sindacato del giudice tributario non ha riguardato la rideterminazione né dell'imposta né dell'imponibile**, ma si è esteso, del tutto arbitrariamente, ai profili costitutivi dell'accertamento.

È evidente come tale provvedimento contenga profili d'illegittimità, **non potendo il giudice ordinare all'Amministrazione di rinnovare l'accertamento ritenuto dallo stesso meritevole di annullamento**.

In ogni caso, la decisione deve essere nitida circa le parti su cui dispone accoglimento, onde consentire a chi debba proporre impugnazione di comprendere se sia legittimato ed in quale misura, il che nel caso di specie appare davvero arduo definire.

Se l'avviso è stato annullato, non v'è possibilità di appello; ma se si scrive contestualmente che è stato accolto parzialmente il ricorso allora è necessario definire il perimetro di tale parziale accoglimento.

La terza via adottata rimette invece alla discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria un ricalcolo che sarebbe insindacabile da parte di chi abbia già ottenuto l'annullamento dell'avviso impugnato.

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuda proprietà e usufrutto: attenzione alla verifica del quinquennio

di **Fabio Garrini**

In caso di **cessione di fabbricato** per il quale **nuda proprietà ed usufrutto sono stati acquisiti in momenti diversi**, la verifica del periodo **quinquennale** che consente la detassazione della plusvalenza conseguita in sede di cessione va verificata **distinguendo** le modalità con le quali il contribuente ha ricevuto il diritto di usufrutto.

Le plusvalenze a seguito di cessione dei fabbricati

L'art. 67 c. 1 lett b) TUIR prevede la rilevanza reddituale, nella categoria dei **redditi diversi di natura immobiliare**, della plusvalenza conseguita a seguito di cessione di fabbricati e terreni privi di vocazione edificatoria solo nel caso in cui il possesso in capo al cedente si sia protratto per **meno di cinque anni**. Da rammentare, comunque, che costituiscono **fattispecie esimenti** l'acquisizione a titolo di successione (non di donazione, dal 2006) ovvero, per i fabbricati, il fatto che detto immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

Nuda proprietà ed usufrutto

Un caso non remoto che può capitare di dover considerare è quello relativo a contribuente che ha **in un primo momento acquisito la nuda proprietà** dell'immobile e, in un secondo momento, ne ha acquisito anche l'usufrutto. L'aspetto delicato è individuare, al verificarsi di tale evenienza, **da quale momento si deve far iniziare il conteggio del quinquennio**.

Sul tema si era espressa l'Amministrazione Finanziaria nella risoluzione 188/E del 20 luglio 2009, affermando come si debba distinguere la modalità con la quale è stato acquisito l'usufrutto.

Il primo caso riguarda la **ricongiunzione di usufrutto**. Qualora la proprietà da nuda divenga piena a seguito di **decesso dell'usufruttuario**, occorre far decorrere il quinquennio sin

dall'originario acquisto della proprietà, considerando quindi il possesso dell'immobile come un tutt'uno. Sul punto l'Agenzia richiama anche un precedente, la risoluzione 218 del 30 maggio 2008, nella quale si afferma quanto segue: *"... quando interviene la consolidazione, il nudo proprietario dell'immobile non acquista un nuovo diritto reale sull'immobile, ma vede **riespandersi il diritto** di proprietà già presente nel suo patrimonio."*

È quindi possibile affermare che a seguito di ricongiunzione per decesso dell'usufruttuario non vi è alcuna nuova acquisizione da parte del proprietario, che vede solo "evolvere" un diritto che già possedeva in forma limitata. Esemplificando, se Mario Rossi avesse acquistato la nuda proprietà 6 anni addietro e l'usufruttuario fosse deceduto da 3 anni, la cessione avvenuta oggi non sarebbe imponibile in quanto il possesso risulterebbe essere quinquennale proprio perché si deve riferire all'acquisto della nuda proprietà.

Dopo aver ricordato tale precedente, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 188/E/09 evidenzia come sia ben **diverso** il caso di **acquisto del diritto di usufrutto**, perché riscattato a titolo oneroso da parte del nudo proprietario. In tal caso, infatti, è posto in essere un **atto negoziale** da parte del nudo proprietario, il quale attraverso tale negozio si riappropria delle facoltà insite nel diritto di proprietà che erano state comprese dalla esistenza del diritto di usufrutto gravante sul bene. Nell'operazione di riacquisto dell'usufrutto e successiva rivendita entro i cinque anni della piena proprietà del bene è ravvisabile **l'intento speculativo** che sottende alla fattispecie impositiva delineata dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR e che configura l'ipotesi di plusvalenza tassabile.

Il calcolo della plusvalenza eventualmente emergente (anche su uno solo dei due diritti reali) va effettuato **valutando separatamente la nuda proprietà e l'usufrutto** il tutto tramite l'applicazione al prezzo di vendita dei **coefficienti** previsti ai fini dell'imposta di registro. Va tenuto presente che il calcolo andrà fatto con riferimento all'età del cedente. Tale separazione era già stata introdotta dall'Agenzia nelle precedente risoluzione 213 dell'8 agosto 2007, in relazione al tema della perdita dell'agevolazione prima casa a seguito del trasferimento della sola nuda proprietà.

Per **ciascuna delle due parti andrà conteggiato il decorso del quinquennio** facendo riferimento al momento in cui le due parti sono state acquisite.

Da evidenziare che tali due frazioni andranno assoggettate a tassazione a diverso titolo:

- la cessione **dell'usufrutto** rileverà a norma della **lettera h** dell'art. 67 Tuir;
- mentre la cessione della **nuda proprietà** rileverà a norma della **lettera b)**, come affermato altresì dalla risoluzione n. 77/20 del 12 gennaio 1993.

A conclusione va ricordato, comunque, che in tutti questi casi valgono le **esimenti** previste dall'art. 67 c. 1 lett. b), in particolare la destinazione ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

ADEMPIMENTI

Il secondo acconto IRPEF 2015

di **Federica Furlani**

Il prossimo **30 novembre** scade in termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti Irpef**, che può essere determinato con due diversi metodi:

- **metodo storico o**
- **metodo previsionale.**

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un **importo superiore a €51,65**.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

- se il rigo RN34 "Differenza" del modello Unico PF 2015 è ? € 52 è dovuto acconto;
- se il rigo RN34 "Differenza" del modello Unico PF 2015 è ? € 51 non è dovuto acconto.

La **misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN34)** e deve essere versato:

- in **un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2015 se **l'importo dovuto è inferiore a €257,52**;
- **in due rate** se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a €257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, **nella misura del 60%**, deve essere versata entro il prossimo 30 novembre 2015.

In alcuni casi particolari l'acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

In particolare:

- in presenza di **redditi dei terreni**, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato **rivalutando i reddito dominicale e il reddito agrario del 30%** in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA modello Unico PF),

- l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%;
- in presenza di **redditi di fabbricati**, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato **senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto** (art. 4, co. 8, DL 150/2013), per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righe dei fabbricati del modello Unico PF;
 - i **soggetti non residenti** devono calcolare l'acconto Irpef per l'anno 2015 **senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia** di cui all'art. 12 del TUIR (tranne per i non residenti Schumacker – art. 7 L.161/2014);
 - in presenza di redditi derivanti dall'**attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato **tenendo conto anche di tali redditi** (art. 59-ter, co. 5, DL 1/2012);
 - in presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** che usufruiscono della **deduzione forfetaria** *nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria* (indicata nel modello Unico PF 2015 tra le "Altre variazioni in diminuzione" – codice "28");

Al verificarsi di una delle situazioni sopra descritte, al fine del corretto calcolo dell'acconto, è necessario quindi procedere alla **rideterminazione del reddito complessivo** e dell'importo corrispondente di rigo RN34.

Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il **metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2015 o di minori redditi percepiti nel 2015) di dover versare una minore imposta, può essere conveniente **determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare**.

Se poi però il versamento con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2015, si applica la **sanzione per insufficiente versamento** pari al 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente **codici tributo: 4034** – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Per completezza si ricorda che **non** sono dovuti **acconti** con riferimento all'**addizionale regionale Irpef** e per quanto riguarda quella **comunale**, l'**acconto unico** andava versato entro il termine del saldo Irpef.

IMPOSTE SUL REDDITO

Per la lottizzazione è sufficiente l'autorizzazione

di **Luigi Scappini**

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20681 del 14 ottobre 2015, in senso conforme con quanto precedentemente affermato con le sentenze n.22584/2012, n. 7800/2003 e n.6836/2001, ha avuto modo di affermare che affinché si possa configurare una plusvalenza speculativa tassabile non è necessaria l'esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dall'articolo 8, L. n. 1150/1942, essendo sufficiente che l'alienante, prima della cessione del terreno, abbia posto in essere **una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio**. La plusvalenza da vendita immobiliare, compiuta previa lottizzazione o esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani urbanistici, ai sensi dell'attuale articolo 67, comma 1, lettera a) Tuir, è assoggettata all'imposta, in quanto conseguita mediante operazioni poste in essere a fini speculativi, purché le indicate lottizzazioni od opere siano realizzate dall'alienante, e non da un terzo, difettando, in tal caso, la possibilità di definirle come strumento o mezzo (essendo, invece, mera occasione) per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto al prezzo dell'originario acquisto.

Il tema delle lottizzazioni e delle opere tese a rendere edificabili è rilevante in quanto il Legislatore, in sede di determinazione dell'eventuale plusvalenza emergente in sede di cessione, opera una sorta di rivalutazione prevedendo che per quelli acquistati **oltre 5 anni prima** dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come **prezzo di acquisto** il valore normale nel **quinto anno anteriore**.

Ecco che allora assume importanza fondamentale comprendere quale sia il momento a decorrere dal quale la lottizzazione si può considerare conclusa.

In passato il problema è derivato, principalmente, in ragione del fatto che il Legislatore tributario, non si è mai preoccupato di dare una definizione compiuta del concetto di lottizzazione, se non quella sufficientemente "minimalista" contenuta nell'articolo 67, di talché si è sempre dovuto attingere a normative derivate.

In particolare, norme e prassi di riferimento sono quelle di natura amministrativa, *in primis* l'articolo 8 della Legge 765/67 e la circolare n.3210/67 del Ministero dei Lavori pubblici, in cui viene definita la lottizzazione per difetto, definendo preliminarmente cosa **non configura lottizzazione**: il frazionamento di un terreno, intendendo come tale la suddivisione in aree di estensioni minori, per poi affermare come si è in presenza di lottizzazione al

ricorrere di una qualsiasi **utilizzazione del suolo**, che abbia lo scopo di realizzare edifici a destinazione residenziale, turistica o industriale, infatti, il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale.

Ma la lottizzazione prevede una copiosa attività di natura amministrativa, ragion per cui è previsto il regime “premiale”, rispetto alla cessione del semplice terreno edificabile, consistente nella “rivalutazione” gratuita.

Infatti, la domanda che ci si poneva era se, per configurare la cessione di un terreno lottizzato, fosse sufficiente una semplice attività amministrativa o si rendesse necessaria anche una successiva fase esecutiva/realizzativa.

Sul punto, a dirimere la questione è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.319/E/2008 con cui ha precisato che si ha lottizzazione al momento del rilascio, da parte del Comune, della relativa **autorizzazione**. È quella la data di inizio della lottizzazione.

In senso conforme la giurisprudenza di legittimità, tra cui si segnala la recente sentenza n.13434/2014, con cui è stato affermato che *“la lottizzazione (di un terreno n.d.A.) si realizza con l'emissione del provvedimento autorizzativo ... essendo evidente che il vantaggio economico da lottizzazione tassabile si realizza, infatti, nel momento in cui il privato trasferisce il terreno ad un prezzo maggiorato, per la possibilità di eseguirvi opere edilizie, e non nel successivo momento in cui l'acquirente le esegue, non acquisendo così alcuna plusvalenza, ma semplicemente avvalendosi di una facoltà di cui ha presumibilmente pagato il prezzo”*.

IVA

Piena detrazione Iva per l'auto utilizzata dall'agente di commercio

di **Luca Caramaschi**

In deroga alla detrazione parziale attualmente stabilita nella misura forfetaria del 40% per quasi tutte le tipologie di impresa, l'articolo 19-bis1 del DPR n.633/1972 consente la piena e totale detraibilità dell'Iva assolta all'acquisto delle autovetture per i soli **agenti e rappresentanti di commercio** (sia in forma individuale che societaria).

Contrariamente a quanto affermato a proposito della deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi, la detraibilità Iva al 100% prevista per gli **agenti e rappresentanti** ha, secondo l'Agenzia delle entrate, carattere tassativo e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai promotori finanziari o agli **agenti di assicurazione**, che, quindi, scontano la detrazione limitata nella misura del 40%).

Va poi detto che relativamente a tali soggetti (**promotori finanziari** e agenti di assicurazione) l'indetraibilità oggettiva parziale dell'Iva comporta, nella maggior parte dei casi, effetti negativi molto limitati atteso che la quasi totalità delle operazioni tipiche da essi svolte rientra nella disciplina delle operazioni esenti e, quindi, genera un pro-rata generale di indetraibilità del 100 per cento.

Con riferimento al comparto Iva l'agenzia delle entrate ha in passato emanato la **R.M. n.34/E del 13.02.2003** con la quale ha riconosciuto ai soggetti che svolgono l'attività di agenzia in forma societaria le agevolazioni previste per gli **agenti** organizzati in forma individuale. Tale chiarimento è apparso quanto mai opportuno in quanto anche per gli agenti organizzati in forma societaria si realizza quella sostanziale equiparazione tra Iva e imposte dirette, che in precedenza era certa solo per gli **agenti e rappresentanti di commercio** individuali.

In presenza della riformata disciplina rimaneva infatti ancora da chiarire se la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis1 del DPR n.633/72 fosse pacificamente applicabile alle **società** svolgenti attività di **agenzia**. Le argomentazioni addotte dall'agenzia delle entrate fornite nella citata R.M. n.34/E/03 si basano sul riconoscimento della "**strumentalità**" delle autovetture quando queste vengono impiegate dagli agenti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **agenzia o di rappresentanza di commercio**.

Pertinente, inoltre, appare il richiamo operato dalla pronuncia ministeriale alla Legge-quadro

n.204 del 03 maggio 1985, la quale all'articolo 6 ammette che può essere **agente** anche un soggetto collettivo.

Il richiamato documento di prassi coglie inoltre l'occasione per ribadire un concetto molto importante in ambito Iva e che rende "non automatica" la piena **detraibilità** dell'imposta sul valore aggiunto.

Con il quarto comma dell'articolo 19 del DPR n.633/72, infatti, nella versione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo n.313/97, viene introdotto un **principio generale** in virtù del quale si stabilisce che l'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo non può essere **detratta** integralmente, dovendosi determinare la misura della **detrazione** stessa in conformità a "criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati".

Va detto peraltro che tale principio non è stato reso pienamente operativo dalla circolare n.328/E/1997, con il risultato che il criterio oggettivo richiesto dalla norma è senz'altro sostituito da necessari criteri soggettivi, scelti dall'**agente o rappresentante di commercio** che si trova a dover decidere in quale misura operare la detrazione dell'imposta relativa ad una autovettura utilizzata sia per esigenze personali che lavorative.

Laddove quindi l'**agente** possieda un'auto per uso aziendale e un'altra per uso familiare, non sussiste certamente alcun ostacolo alla piena detrazione dell'Iva, a condizione che l'auto ad uso aziendale sia utilizzata effettivamente in modo esclusivo nell'attività. Più complicata appare la situazione dove l'agente di commercio ha nella propria disponibilità una sola autovettura: in tal caso ben difficilmente l'agente potrà evitare di individuare un quota di utilizzo riferita alla **sfera personale** e quindi da considerate indetraibile (in tal senso la norma lascia ampia libertà nella individuazione del **criterio oggettivo** da utilizzare, seppur nella consapevolezza che solo una detrazione stabilita nella misura del 40% potrà far dormire sonni tranquilli all'**agente di commercio**). Nel caso di parziale indetraibilità dell'Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell'autovettura) occorre poi prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta ai fini reddituali una parte del costo del veicolo, e come tale dovrà essere tenuta in debito conto al fine di determinare la quota deducibile del relativo costo. Ancorché con riferimento a tipologie di imprese diverse dagli agenti, la circolare n.137/E del 15 maggio 1997 al paragrafo 15.12 ha chiarito che nel costo del veicolo occorre computare anche l'Iva indetraibile pagata per l'acquisto del bene.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, eventi quali:

- acquisizione dell'autovettura mediante leasing,
- cessione dell'autovettura,
- noleggio dell'autovettura,
- spese di impiego dell'autovettura (esclusi i pedaggi autostradali),

non comportano particolari problemi per gli **agenti e rappresentanti di commercio** in quanto

per tali soggetti (fatte salve le considerazioni svolte in precedenza relativamente all'uso personale dell'autovettura) si ha la piena e totale detraibilità dell'Iva.

Con riferimento ai **pedaggi autostradali**, va ricordata l'abrogazione, ad opera della Finanziaria 2008, della lettera e) dell'articolo 19-bis1) del DPR n.633/72: tale intervento di fatto assimila il trattamento delle spese relative ai pedaggi stradali a quello di tutte le altre spese di impiego riguardanti i veicoli stradali a motore. Per gli **agenti e rappresentanti di commercio**, quindi, è possibile detrarre interamente l'Iva sull'acquisto dei veicoli e delle spese accessorie (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, ricambi, ecc.) compresa l'imposta assolta sulle spese relative al transito autostradale.

Il trattamento ai fini Iva

Agenti e rappresentanti (individuali o società)	Percentuale massima di detrazione	Criterio oggettivo
Spese di acquisizione dell'autovettura (quote di ammortamento o canoni di leasing)	100%	Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all'uso personale
Spese per l'impiego dell'autovettura (manutenzione, custodia, riparazioni, acquisto carburanti e lubrificanti, <u>pedaggi autostradali</u> , ecc.)	100%	Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all'uso personale

Infine, ci sentiamo di proporre un'ultima osservazione in merito alla fattispecie in commento, relativa al numero di vetture sulle quali l'**agente di commercio** può computare la detrazione nonché la deduzione "maggiorata": a tale soggetto è riconosciuto tale beneficio fiscale in ragione del fatto che egli, normalmente, per la tipologia di attività esercitata, utilizza la propria autovettura ai fini professionali con un'intensità ben più consistente rispetto alla media delle imprese. Se si concorda su tale considerazione, altrettanto dovrebbe convenirsi che:


- l'agente deve computare tale beneficio (deduzione dell'80% dei costi) solo per una autovettura, peraltro senza limitazioni alla **detrazione** dell'IVA assolta sugli acquisti;
- mentre per eventuali altre vetture aziendali, dovrebbe scontare la deduzione nella misura del 20%, nonché la detrazione dell'IVA limitata al 40%.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti



Luciano Gallino


Einaudi

Prezzo – 18

Pagine – 200

Causa fondamentale della sconfitta dell'uguaglianza è stata, per Gallino, dagli anni Ottanta in poi, la doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico, strettamente collegate tra loro. La stessa crisi del capitalismo ha molte facce: l'incapacità di vendere tutto quello che produce; la riduzione drastica dei produttori di beni e servizi; il parallelo sviluppo del sistema finanziario al di là di ogni limite. A questa crisi il capitalismo ha reagito accrescendo lo sfruttamento irresponsabile dei sistemi che sostengono la vita – il «sistema ecologico» -. Il tutto con il ferreo sostegno di un'ideologia, il neoliberalesimo, che riducendo tutti a mere macchine contabili dà corpo a una povertà dell'azione politica quale non si era forse mai vista nella storia.

DA MICHELANGELO A CARAVAGGIO IL TESORO D'ITALIA III



Vittorio Sgarbi

Bompiani


Prezzo – 24

Pagine – 492

Letteralmente: dal cielo alla terra, ovvero da Michelangelo a Caravaggio. Dal Giudizio

universale a I bari. In pochi anni il mondo di tutte le perfezioni possibili si rovescia in un gruppo di giocatori, sporchi e ubriachi, all'osteria. La pittura della realtà, dunque. La fine di un modello ideale per poter, infine, puntare l'unico obiettivo degno del nostro sguardo: il vero. Non esercizi astratti sulle forme, quelli dei pittori toscani che guarderanno come a un miraggio a Michelangelo, primo fra tutti il Vasari, ma il confronto con una realtà, anche cruda, che attende di essere fedelmente riprodotta, e che una mente aperta la veda nitidamente e la stampi con assoluta evidenza. Dal tormento interiore di Rosso, Pontormo, Bronzino, Beccafumi, al lento riemergere della verità della natura in Vincenzo Campi, Moroni, Passerotti, Annibale Carracci. In questo percorso un posto a parte hanno i veneti, nell'indicare un sentimento profondo delle persone e delle cose: Tiziano, Lorenzo Lotto, Veronese, Tintoretto e, soprattutto, Bassano. Incamminati verso il vero i padani, lombardi ed emiliani, Moretto, Savoldo, Romanino, Dosso Dossi e Bastianino. Solitario e aristocratico Parmigianino. Un secolo di ricerche e sperimentazioni, dopo e oltre Raffaello. Cielo e terra, in diversi momenti e luoghi, si scambiano le parti, fino alla definitiva conquista del vero in Caravaggio.

Con l'Italia mai!



Alfio Caruso

Longanesi


Prezzo – 18,60

Pagine – 320

Non erano né mercenari né ladroni, gli uomini che nel decennio dal 1860 al 1870 impugnarono le armi per difendere Pio IX. Erano principi, conti, marchesi, duchi, baroni. Provenivano dalla Francia e dall'Austria, dalla Germania e dalla Spagna. Li univa un forte

sentimento cattolico e una discreta avversione nei confronti della nuova Italia, secondo loro in mano alla massoneria. Poi c'erano i soldati di ventura olandesi e tedeschi, attratti dal discreto soldo, c'erano gl'irlandesi giunti a Roma in odio all'Inghilterra protestante, c'erano i canadesi obbligati dai vescovi. Costituirono il nucleo principale dell'esercito del Papa, e nell'anno di Porta Pia ne arrivarono un migliaio, sicuri di ripetere le prodezze della battaglia di Mentana. A loro si unirono tanti emiliani, toscani, marchigiani, laziali cementati da un odio profondo per l'unità d'Italia e convinti che l'unica forma di Paese accettabile dovesse coagularsi sotto l'egida del pontefice. In questo libro Alfio Caruso dà finalmente voce ai protagonisti di un episodio impetuoso e poco conosciuto, facendo chiarezza su molti luoghi comuni della nostra storia risorgimentale.

Putin



Gennaro Sangiuliano

Mondadori

Prezzo – 22

Pagine – 288

Chi è davvero Vladimir Putin? Un coraggioso protagonista del nostro tempo, capace di

condizionare la politica internazionale, oppure l'ex colonnello del KGB non troppo avvezzo alla democrazia? Insomma, un «nuovo zar»? Per rispondere a questi e altri interrogativi, Gennaro Sangiuliano dedica al presidente della Federazione Russa, «l'uomo più potente del mondo» secondo la rivista «Forbes», una biografia densa e suggestiva, nella quale si ripercorrono le tappe più significative di una straordinaria avventura umana e politica. Personaggio enigmatico e complesso, Vladimir Vladimirovic Putin nasce a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1952, quando in URSS è ancora al potere Stalin. La sua è una famiglia di condizioni relativamente modeste: il padre è operaio specializzato, la madre presta servizio nella sede di un comando navale. Abitano in una kommunalka, una casa collettiva condivisa da più nuclei familiari. Biondiccio, piccolo di statura, gracile ma dotato di grande determinazione, «Volodja» cresce in piena Guerra fredda, lavorando per un lungo periodo nel KGB, il potente servizio segreto russo. Dopo la laurea in diritto internazionale, il matrimonio con la moglie Ljudmila nel 1983 e gli anni trascorsi a Dresda, nella DDR, la sua ascesa è rapida quanto sorprendente: già vicesindaco di Leningrado, dopo il crollo del Muro e la dissoluzione dell'Unione Sovietica diventa direttore dell'FSB, l'ex KGB, poi primo ministro della Federazione Russa, quindi presidente dopo le elezioni del 2000, succedendo a Boris Eltsin. L'interpretazione della stagione politica condotta da Putin ai vertici del potere continua a scontare stereotipi e pregiudizi. Radicato nell'anima profonda della Russia e nelle sue peculiarità sociopolitiche, in realtà il successo di Putin deriva dalla sua capacità, di fronte a sfide impegnative e drammatiche (la guerra in Cecenia, un sistema economico da riconvertire al capitalismo, la diffusa crisi sociale e morale), di riplasmare un'identità nella quale tanti cittadini russi si riconoscono volentieri: un bagaglio di memorie, storie e ideali a cui è stato dato il nome di «rinascimento nazionale e tradizionale». La ricostruzione di Sangiuliano – che giunge a ridosso degli ultimi avvenimenti di politica internazionale, dalla discussa annessione della Crimea all'offensiva dell'aviazione russa sui cieli siriani nella battaglia di civiltà contro l'oscurantismo fondamentalista dell'Isis – si arricchisce pagina dopo pagina di ipotesi interpretative fondate su una solida ricognizione delle fonti e ci aiuta a capire qualcosa di più del nostro presente.

L'ufficiale dei matrimoni



Anthony Capella

Neri Pozza

Prezzo – 18

Pagine – 448

Nel 1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il servizio di spionaggio britannico, arriva a Napoli a bordo di un grosso camion. Conosce un po' di italiano, avendo trascorso diverse settimane a seguire gli insegnamenti di un conte toscano dall'aria funerea che gli ha fatto leggere Dante ad alta voce. Per l'intelligence britannica può dunque egregiamente svolgere il suo compito di «ufficiale dei matrimoni», di soldato, cioè, incaricato di verificare che le «fidanzate» dei suoi commilitoni desiderose di trasformarsi in «mogli» siano «idonee» e di «buon carattere», vale a dire che non siano prostitute. Gould è un giovanissimo capitano di scarsa esperienza nel commercio col mondo. Ha appena ricevuto una lettera in cui Jane, la sua fidanzata, l'ha piantato per un aviatore polacco in grado di darle, ha osato dire, quello che le mancava. Inesperto e, tuttavia, deciso a onorare la sua missione, il capitano si ritrova catapultato nella Napoli del '43, la prima città italiana importante a essere liberata dagli Alleati, il luogo apocalittico in cui i tedeschi in fuga hanno fatto saltare le fogne; dove nella penombra dei vicoli si aggirano belle ragazze coi capelli e gli occhi scuri che, infagottate in giacche militari americane, si offrono in cambio di «tre scatolette» di cibo; dove bambini molto piccoli si avventurano nel pandemonio delle strade per vendere rossetti e portafortuna; e su bancarelle improvvisate, ricavate da un paio di valigie e una tavola di legno, si smerciano montagne di prodotti e dotazioni militari di ogni tipo: razioni, coperte trasformate in abiti e cappotti, stivali, sigarette, fiale di penicillina, carta igienica, perfino gomitoli di cavi telefonici; dove, infine, gli scugnizzi sono in grado di alleggerire chiunque di ogni ben di dio senza che il malcapitato se ne accorga. Un giorno il capitano viene raggiunto dalla telefonata di un suo pari italiano che gli annuncia che dalle parti di Boscotrecase, un paese situato nella campagna attorno alla città, è stato avvistato un carro armato tedesco. James

Gould, ufficiale dei matrimoni dell'esercito di Re Giorgio, accorre per imbattersi nella più strabiliante delle scoperte: il carro armato è guidato da un'affascinante giovane donna dai lunghi capelli neri, intenzionata a trasformarlo nel trattore che le è stato trafugato dalle truppe d'occupazione. La ragazza si chiama Livia Pertini, è una vedova di guerra ed è talmente nota nel circondario per la sua avvenenza e le sue capacità culinarie – la trattoria dei Pertini è rinomata persino in città – da attrarre le malsane mire di Alberto Spenza, ex venditore di nastri arricchitosi col mercato nero.